

STATUTO

A.S.P. - ASSOCIAZIONE SICUREZZA PREVENZIONE

1. COSTITUZIONE

E' costituita in Borgaretto di Beinasco (TO) , senza scopo di lucro, l' "**Associazione Sicurezza Prevenzione**" denominata anche **A.S.P.**

2. DENOMINAZIONE E DURATA

L'associazione denominata "**Associazione Sicurezza Prevenzione**" è costituita quale associazione di diritto privato ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice civile.

L'Associazione si configura come Associazione sindacale datoriale.

L'associazione ha durata illimitata.

3. SEDE

L'Associazione ha attualmente sede in Via Gorizia, 39 – 10092 Borgaretto di Beinasco (TO).

Con deliberazione del Consiglio Direttivo la sede dell'Associazione può essere trasferita nel territorio della Provincia di Torino. Sempre con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite, soppresse o trasferite sedi secondarie, agenzie, uffici e rappresentanze, in Italia ed all'estero, nonché comitati e gruppi tecnici e scientifici, organismi professionali, costituire proprie società di servizio e assumere partecipazioni in società e in organizzazioni ai fini del raggiungimento degli obiettivi associativi.

L'associazione può istituire enti bilaterali ed organismi paritetici o aderire e partecipare ad enti bilaterali ed organismi paritetici costituiti nell'eventuale sistema confederale.

4. SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione non ha fini di lucro ed ha come scopo generale quello di tutelare le piccole e medie imprese ed i professionisti nelle seguenti aree: sindacale, formazione , economica, tributaria, tecnico-scientifica, ambiente, salute e sicurezza, energia, qualità e innovazione, credito e finanza, assumendone la rappresentanza unitaria nei confronti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori , di qualsiasi Autorità Amministrativa e di Enti e Associazioni in Italia e all'Estero.

In particolare è compito dell'Associazione:

- a) Provvedere in sede locale e nazionale a concorrere alla stipulazione di appositi contratti collettivi di lavoro e regolamenti aziendali; assistere le aziende associate nelle controversie

- collettive e individuali di lavoro e in ogni vertenza o questione sindacale, nonché in ogni pratica inerente alla legislazione del lavoro;
- b) fornire agli Associati la consulenza sindacale e del lavoro, la formazione professionale, legale, tecnica, economica, tributaria, ambientale – ecologica, di sicurezza e ogni altro ambito o settore di interesse per le aziende associate.
 - c) promuovere la formazione professionale, il progresso tecnico, l'assistenza alle imprese e lo sviluppo delle strutture e delle tecniche aziendali;
 - d) realizzare percorsi formativi qualificanti, di specializzazione ed inerenti gli ambiti di sicurezza, ambiente ed igiene per i propri iscritti, per i lavoratori dei propri iscritti e per tutti gli operatori dei settori di attività;
 - e) contribuire ad elaborare, con i competenti Organi privati e pubblici, eventuali programmi e piani per lo sviluppo imprenditoriale;
 - f) assistere tecnicamente gli associati per la costituzione di consorzi facoltativi, rappresentanze, uffici, costituitisi per l'acquisto di materie prime o per il collocamento dei prodotti sia in Italia che all'Estero;
 - g) designare e nominare i propri rappresentanti negli Enti, Organi e Commissioni pubbliche e private, in cui sia richiesta la rappresentanza dell'Associazione;
 - h) promuovere tutte quelle iniziative che, oltre ad essere d'ausilio all'imprenditore, costituiscano guida, fattore di crescita e di affermazione delle piccole e medie imprese e dei professionisti del loro territorio di appartenenza;
 - i) organizzare ricerche, studi, seminari, convegni e dibattiti su temi di interesse collettivo per gli associati;
 - j) coordinare l'attività delle sezioni di categoria; l'Associazione potrà riunire le aziende associate in Sezioni, con particolare riferimento ai vari settori merceologici.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà anche avvalersi della collaborazione di volontari e volontarie e/o di associazioni di volontariato nell'ambito del sistema no profit.

L'Associazione promuove inoltre la costituzione di sedi territoriali secondarie che operano secondo le politiche organizzativo-gestionali e le indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può svolgere attività strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione potrà compiere, in via complementare, operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari, bancarie e finanziarie (ivi compresa l'assunzione di cointeressenze e partecipazioni), che abbiano comunque relazione con le finalità sopra indicate e che il Consiglio Direttivo ritenga utili per il perseguimento delle finalità stesse.

5. SOCI

Possono aderire all'associazione tutte le imprese in attività, individuali o collettive (ivi comprese le associazioni e società cooperative), anche a carattere artigianale, ed i liberi professionisti, nonché i raggruppamenti di imprese, in qualunque ramo di attività, previo accoglimento da parte del Consiglio Direttivo.

L'ammissione dell'associato avviene su domanda scritta dell'interessato redatta su apposito modulo predisposto dall'Associazione, nella quale il richiedente allega dichiarazione di accettazione di tutte le norme e gli obblighi derivanti dal presente Statuto e dalle deliberazioni degli organi dell'Associazione stessa.

I soci si distinguono in:

- Soci Fondatori: sono coloro i quali hanno sottoscritto l'Atto costitutivo dell'Associazione. Ad essi compete il diritto di voto.
- Soci Ordinari: sono persone fisiche o persone giuridiche, che sottoscrivono la domanda di iscrizione per se stessi e per la loro azienda per accedere ai servizi offerti dall'Associazione, che pagano la quota annuale eventualmente prevista. Ad essi compete diritto di voto.

Gli associati sono tenuti all'osservanza delle norme del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Tutti gli associati, ad esclusione dei sostenitori, hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- ricoprire le cariche associative;

6. OBBLIGHI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati sono obbligati:

- al pagamento della quota associativa in base alle delibere del Consiglio Direttivo;
- all'osservanza del presente statuto, degli accordi, del Codice Etico e dei contratti di lavoro ed in generale, di tutte le determinazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- di comunicare eventuali variazioni della ragione sociale, della forma giuridica, della sede legale, secondo quanto previsto dall'art. 5.

Tutti gli associati hanno pari diritti nell'ambito dell'Associazione e assumono i medesimi obblighi nei suoi confronti; in particolare:

- a) hanno diritto di intervenire all'Assemblea generale con piena facoltà di parola e con diritto di voto se in regola con il versamento della quota associativa;
- b) di formulare proposte per l'attività dell'Associazione;
- c) di ottenere l'assistenza dall'associazione nelle forme e nei modi previsti dallo Statuto;

- d) la qualità di associato, così come gli obblighi contributivi ad essa collegati, non sono trasferibili a terzi, né gli associati hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
- e) l'esercizio dei diritti sociali spetta solo agli Associati in regola con il versamento delle quote associative.

7. RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI

La qualità di socio si acquista dopo la sottoscrizione di dichiarazione di accettazione dello Statuto dell'Associazione, dopo la delibera di ammissione del Consiglio Direttivo e dopo l'effettivo versamento dell'intera quota associativa relativa alla prima annualità.

Il rapporto associativo nasce con l'accoglimento della domanda di adesione quale Socio e dura per una annualità. Gli associati cessano di appartenere all'associazione, oltre che per causa di morte, per recesso ed esclusione.

Il rapporto associativo può essere risolto dal Socio, mediante comunicazione scritta di recesso, che produce effetti alla fine dell'anno solare purché la comunicazione di recesso pervenga entro e non oltre il termine del 30 ottobre dell'anno in corso, altrimenti si considererà operata per la fine dell'anno successivo.

Il rapporto associativo può essere risolto dall'Associazione, in qualunque momento mediante deliberazione del Consiglio Direttivo, per i motivi e secondo le modalità indicate nel Codice Etico approvato dal Consiglio Direttivo. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono vincolanti ed inappellabili e sono valide ed efficaci dal momento della deliberazione che deve essere comunicata all'interessato

Il rapporto associativo può essere risolto dall'Associazione in caso di mancato pagamento della quota annuale nei termini previsti.

Il socio receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti.

La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili; la quota non è rivalutabile.

8. QUOTE ASSOCIATIVE

I Soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale, nelle misure e secondo i criteri deliberati annualmente dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa deve essere versata entro 30 giorni dall'accettazione della domanda di iscrizione.

La quota annuale è comunque dovuta qualora la comunicazione scritta di recesso non pervenga in associazione con le modalità di cui al punto 7 in tema di recesso; è da intendersi valevole nell'anno solare, indipendentemente dalla data di iscrizione.

9. ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- Comitato Tecnico

10. ASSEMBLEA

L'assemblea è formata da tutti gli associati.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i soci della medesima in regola con la quota associativa alla data dell'avviso di convocazione.

L'assemblea indirizza tutta l'attività dell'associazione ed inoltre:

- fissa le direttive generali per il raggiungimento degli scopi stabiliti nello Statuto ed in particolare, le linee di attuazione della politica economica, sindacale e sociale
- approva il rendiconto economico e finanziario;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- delibera i regolamenti interni e le loro variazioni;
- approva lo statuto e le sue modifiche.
- delibera la costituzione o partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
- delibera in merito ad ogni altro argomento che il Consiglio direttivo intenda sottoporre all'Assemblea.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea può essere convocata dal Consiglio direttivo quando questo lo ritenga necessario.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza degli associati e le delibere sono prese a maggioranza dei voti.

In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche dello Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati presenti all'assemblea ed il consenso unanime del consiglio direttivo, mentre quelle relative allo scioglimento dell'associazione sono assunte col voto favorevole dei tre quarti degli associati ed il consenso unanime del consiglio direttivo.

L'Assemblea è convocata, almeno 8 giorni prima della riunione, mediante comunicazione contenente l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi ai singoli associati almeno 5 giorni

prima della data prevista per la riunione, mediante diffusione tramite il sito web dell'Associazione o in alternativa mediante lettera, telefax, posta elettronica, o in caso di somma urgenza e/o straordinaria mediante l'invio di telegramma o posta elettronica certificata inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

Ad ogni associato spetta un voto.

Ogni socio impedito a partecipare all'assemblea può farsi rappresentare da un altro, mediante delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

Nessuno socio può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi interessi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; le deliberazioni dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Le delibere di nomina dei membri del Consiglio direttivo in rappresentanza dei soci devono avvenire con scrutinio segreto.

Le delibere di nomina dei membri del Consiglio direttivo oltre a quelli rappresentanti dai soci scelti tra i soci fondatori devono avvenire con scrutinio segreto.

Le delibere di nomina del Presidente e Vice presidente del Consiglio Direttivo devono avvenire con scrutinio segreto tra i membri del Consiglio stesso.

Su richiesta del consiglio direttivo, qualora lo ritenga necessario, sarà possibile la discussione di ordini del giorno e la votazione dei soci a distanza, attraverso il sito internet dell'associazione.

11. CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile da un minimo tre a massimo sette così composti:

- 1 Presidente eletto dal Consiglio
- Da 1 Vice presidenti eletto dal Consiglio
- Da 2 a 5 Consiglieri

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

In caso di numero pari dei membri il voto del presidente avrà valenza doppia.

Nel caso in cui, durante il mandato, venissero a mancare, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio, il Consiglio direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti i quali rimarranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato direttivo che li ha cooptati.

Qualora venissero a mancare i 2/3 dei membri, l'intero Consiglio direttivo si intenderà decaduto.

Al Consiglio Direttivo spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea. In particolare il Consiglio direttivo provvede a:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i programmi delle attività sociali previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci; delibera il piano di attività dell'Associazione e formula proposte in ordine alla gestione della stessa;
- predisporre lo schema di bilancio;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- deliberare circa l'esclusione degli associati;
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive;
- redigere tutti i regolamenti interni ed, in particolare, il regolamento delle sedi territoriali;
- fissare la quota annuale di adesione all'Associazione;
- decidere sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; qualora l'assemblea non vi abbia provveduto alla nomina del Presidente provvederà il Consiglio direttivo.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei suoi membri lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, telefax o posta elettronica o, in caso di urgenza, mediante l'invio di telegramma o di posta elettronica certificata inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Il Consiglio direttivo deve riunirsi almeno 1 volta l'anno o su proposta del Presidente o di un terzo dei componenti del consiglio stesso, per l'approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo.

Il bilancio consuntivo dovrà restare depositato in copia presso la sede della associazione durante i 15 giorni antecedenti all'assemblea affinché gli associati possano prenderne visione.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ai quali spetta un solo voto. Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale.

Le riunioni potranno essere tenute in videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati;

Il Consiglio nomina un segretario anche fra estranei e redige il verbale delle adunanze che viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Il Consiglio può inoltre istituire al suo interno commissioni di studio e gruppi di lavoro affidando loro particolari incarichi atti a migliorare il raggiungimento degli scopi sociali.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta sia ritenuto necessario da uno dei suoi componenti per esaminare e deliberare in ordine all'attività ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il consiglio Direttivo provvede alla gestione ordinaria dell'Associazione secondo gli indirizzi strategici approvati dall'Assemblea, sulla base dei piani programmatici e dei regolamenti deliberati.

Al Consiglio Direttivo è demandata la decisione arbitrare delle controversie che possano insorgere tra i Soci e tra Soci e gli Organi dell'Associazione, per violazione dei doveri associativi e/o legati allo svolgimento dell'attività professionale, secondo le modalità previste dal Codice Etico.

Al Consiglio Direttivo è demandato il compito di comminare le sanzioni disciplinari secondo le regole previste dal Codice Etico.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono vincolanti ed inappellabili.

12. PRESIDENTE, VICE PRESIDENTI E CONSIGLIERI

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'assemblea dei soci, coordinandone i lavori.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Comitato; coordina le attività dell'associazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso.

Il consiglio direttivo, può eleggere uno o più vice presidenti; in caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni spettano al Vice presidente più anziano di età associativa.

Il presidente può esplicitamente delegare le proprie funzioni di rappresentanza ad uno o più Vice Presidenti.

Tra i consiglieri viene nominato un segretario generale.

Al Segretario generale compete la tenuta degli atti e l'esecuzione delle delibere assunte dall'Assemblea, dal Consiglio direttivo e dalla Presidenza.

13. COMITATO TECNICO

I Membri del Comitato Tecnico vengono eletti dal consiglio Direttivo sulla base delle competenze dimostrate dalla propria attività professionale. I membri del Comitato tecnico possono essere anche membri esterni all'associazione. Chiunque può fare richiesta per partecipare al Comitato Tecnico purché dimostri competenze tecniche specifiche che siano prioritarie per l'associazione.

Il Comitato Tecnico elegge un Direttore Tecnico tra i membri

Il Comitato Tecnico dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo ed in ogni caso fino a che il Consiglio Direttivo che ha eletto i membri non termina il proprio mandato e i suoi membri sono rieleggibili.

Nel caso in cui, durante il mandato, venissero a mancare, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Comitato, il Consiglio direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti.

Al Comitato Tecnico provvede a:

- Emettere documentazione tecnica;
- Emettere linee guida tecniche;
- Fornire pareri tecnici normativi;
- Presiedere a tavoli tecnici in ogni forma e luogo.

Il Comitato Tecnico è convocato ogni qualvolta il Direttore Tecnico o la maggioranza dei suoi membri lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta.

Il Comitato Tecnico è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, telefax o posta elettronica o, in caso di urgenza, mediante l'invio di telegramma o di posta elettronica certificata inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Il Comitato Tecnico può inoltre istituire al suo interno commissioni di studio e gruppi di lavoro affidando loro particolari incarichi atti a migliorare il raggiungimento degli scopi sociali.

14. PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito:

1. dalle quote associative sottoscritte dagli associati;
2. dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
3. da contributi associativi straordinari, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
4. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
5. da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione ai propri associati ed a terzi.

15. RISORSE ECONOMICHE

L'associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:

- quote associative annuali;
- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività formative rivolte agli associati.
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell'associazione.

16. FINANZIAMENTI DEI SOCI

In caso di particolari necessità viene consentito ai soci di poter effettuare, nei confronti della Associazione, versamenti a titolo di finanziamento infruttifero per lo sviluppo delle attività associative. Il suddetto finanziamento infruttifero dovrà essere concordato con verbale del Consiglio Direttivo in cui dovrà essere esplicitato il fatto che l'Associazione riceve le suddette somme solo ed esclusivamente a titolo di finanziamento infruttifero e che le medesime dovranno essere restituite al socio sottoscrittore nei tempi e modi concordati con apposito accordo riportato sul verbale e sottoscritto sia da tutti i consiglieri partecipanti alla seduta che dal socio finanziatore.

17. BILANCIO D'ESERCIZIO

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario considerato, il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'esercizio successivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea degli associati.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle attività istituzionali dell'associazione. E' in ogni caso fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

18. AUTONOMIA

L'associazione, per una maggiore tutela dei propri associati, e previa delibera del Consiglio Direttivo, potrà aderire ad altra Confederazione Sindacale. L'autonomia politica e sindacale, è fonte stessa della linea organizzativa dell'Associazione e viene da essa affermata come capacità di definire, un proprio giudizio non permeato da alcun preconcetto di carattere ideologico o politico per adeguare l'azione sindacale dell'Associazione ai problemi dei propri iscritti.

19. LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

L'associazione si scioglie secondo le modalità di cui all'art.27 del codice civile in combinato disposto con gli art. da 36 a 42 cc.

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

In caso di scioglimento dell'ente per qualsiasi causa, il suo patrimonio residuo al termine della liquidazione, dovrà essere devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe alla medesima o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

20. DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.